



COMUNE DI MONDOLFO

(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- IN VIGORE DAL 01/01/2021 -

SOMMARIO

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento
- ART. 2 - Soggetto attivo
- ART. 3 - Presupposto e natura del tributo
- ART. 4 - Definizione di rifiuto
- ART. 5 - Soggetti passivi
- ART. 6 - Superfici soggette
- ART. 7 - Superfici ridotte od escluse
- ART. 7-Bis - Conferimento al di fuori del servizio pubblico - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
- ART. 7-Ter - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico
- ART. 8 - Determinazione della tariffa
- ART. 9 - Articolazione della tariffa
- ART. 10 - Tributo giornaliero - Utenze particolari - Manifestazioni ed eventi
- ART. 11 - Utenze non stabilmente attive
- ART. 12 - Riduzione per zone non servite
- ART. 13 - Riduzione per il compostaggio domestico
- ART. 14 - Interventi a favore di famiglie in situazione di disagio economico
- ART. 15 - Interventi a favore di famiglie con portatori di handicap
- ART. 16 - Riduzione per rifiuti speciali avviati al riciclo
- ART. 17 - Cumulo delle riduzioni ed agevolazioni
- ART. 18 - Obbligazione tributaria e periodi di applicazione
- ART. 19 - Dichiarazione
- ART. 20 - Riscossione e pagamenti
- ART. 21 - Importi minimi
- ART. 22 - Verifiche ed accertamenti
- ART. 23 - Funzionario Responsabile
- ART. 24 - Tasse, imposte ed addizionali
- ART. 24-Bis - Istituzioni scolastiche e statali
- ART. 25 - Entrata in vigore e norme finali

ALLEGATO - A "Riduzioni delle superfici di locali/aree con contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali"

ALLEGATO - B "Numero di componenti il nucleo familiare da attribuire alle utenze domestiche prive di soggetti o nuclei familiari residenti"

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Mondolfo, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo della TARI il Comune di Mondolfo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 3
PRESUPPOSTO E NATURA DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, la conduzione, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di tutti i locali comunque denominati o di aree scoperte, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze e accessori;

d) *utenze non domestiche*, i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 4
DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Per gli immobili ad uso domestico, la tariffa è dovuta dall'intestatario della scheda anagrafica o da altro componente della stessa, che vi abbia stabilito la residenza o altro soggetto che conduca o occupi a qualsiasi titolo l'immobile. Per le abitazioni secondarie la tariffa è dovuta dal proprietario o dai conduttori anche non residenti.

3. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso domestico la tariffa è dovuta da chi presiede, gestisce o comunque rappresenta, a qualsiasi titolo, il soggetto o i soggetti che operano in tali superfici. Rimane in capo al titolare della concessione di area demaniale destinata a stabilimento balneare, il tributo dovuto per l'anno solare anche nel caso di eventuale affidamento temporaneo/stagionale della relativa gestione.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Per le parti in comune di un condominio suscettibili di produrre rifiuti, con l'esclusione di vani ascensori e locali caldaie, la tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono le parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio. Se gli occupanti o conduttori degli alloggi sono costituiti in condominio regolarmente denunciato all'amministrazione finanziaria con rilascio del certificato di attribuzione di codice fiscale, la tariffa per le parti in comune, di cui al periodo precedente, è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come soggetto passivo. Gli adempimenti relativi sono a carico dell'amministratore del condominio o del condomino all'uopo delegato.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito ed attivato.

8. Si considerano comunque servite tutte le utenze qualora il servizio di raccolta attivato prevede il metodo cosiddetto "porta a porta".

ART. 6 SUPERFICI SOGGETTE

1. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'articolo 9-bis del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.

2. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestable. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al Capo 3° del D.Lgs n. 507/93, o della TIA di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 22/1997, o della TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

3. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali, al netto dei muri, mentre per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 170; nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie risultante dalla proiezione a terra della porzione con altezza superiore a 170 cm. La misurazione

complessiva in metri quadri è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia uguale o superiore allo 0,50 oppure inferiore.

4. In particolare si precisa che:

a) per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali degli immobili, sono computate le superfici degli accessori (ad es. corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, soffitte etc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, etc.);

b) per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali e delle aree, principali o di servizio, salvo le riduzioni od esclusioni di cui al successivo art. 7.

5. Per i fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 7 SUPERFICI RIDOTTE OD ESCLUSE

1. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani.

2. A titolo esemplificativo, presentano le caratteristiche di cui al precedente comma e pertanto non sono soggetti a tariffa:

a) le aree scoperte, quali parcheggi privati, cortili, giardini e viali al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili abitativi;

b) le superfici di balconi, porticati, logge, terrazze, verande e simili, ancorché coperti/e, che non siano interamente chiusi/e da strutture fisse e/o mobili;

c) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;

d) le parti comuni di condomini o di multiproprietà non utilizzate in via esclusiva dai condomini o dai singoli proprietari;

e) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, silos, celle frigorifere, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;

f) le superfici delle strutture ospedaliere pubbliche e private che producono esclusivamente rifiuti sanitari quali: locali adibiti a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettate a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture ospedaliere: i reparti di degenza per non infettivi, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa. Per tutta la superficie soggetta a tariffa verrà applicata la categoria relativa all'attività prevalente;

g) le aree ed i locali che non costituiscono beni strumentali di utenze non domestiche quali ad esempio: le aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti al servizio di clienti e dipendenti e le aree verdi destinate ad ornamento, le aree destinate esclusivamente al passaggio

dei mezzi per le operazioni di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;

h) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra. Gli immobili strumentali a fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenti tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro;

i) i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;

j) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (es. sacrestia);

k) le unità immobiliari inagibili o oggetto di lavori di ristrutturazione, ricostruzione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni comunque denominate, limitatamente al periodo di validità del provvedimento o non oltre la data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, rilevabile anche dal Docfa catastale, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

l) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo e le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso.

3. Nella determinazione della superficie soggetta a tariffa per le utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa in cui, per caratteristiche strutturali e/o per destinazione, si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono invece soggetti a tariffa le aree coperte e/o i locali, o parti di essi, adibite/i a magazzino, deposito, stoccaggio, esposizione, carico-scarico, ufficio, spogliatoio, bagno, sala riunioni, mensa, etc. In aggiunta sarà soggetta a tariffa, in misura ridotta del 50% (cinquanta per cento) se non già agevolata con la riduzione di cui all'art. 11 per le utenze non stabilmente attive, anche tutta l'area scoperta operativa o di servizio, ad eccezione delle superfici escluse di cui al comma 2 lettera g) del presente articolo. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 6.

4. Per i locali e le aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti urbani, stante la difficoltà della determinazione delle diverse destinazioni dei locali, causa l'uso promiscuo cui sono adibiti, sono applicate, per le indicate categorie, le riduzioni di superficie riportate nell'allegato A.

5. Per usufruire delle esclusioni/riduzioni per la produzione di rifiuti speciali di cui ai precedenti commi 3 e 4, e del successivo comma 6, le utenze interessate dovranno dimostrare che nelle superfici tassabili si formano tali rifiuti speciali, presentando ogni anno, entro il termine di cui all'art. 19 (dichiarazione), la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente o in luogo di tale documentazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse e/o ridotte, sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

6. Non è soggetta a tariffa e quindi non si computa, la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva,

occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti/semilavorati, merci destinate alla commercializzazione o merci comunque non impiegate nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati.

ART. 7-BIS

CONFERIMENTO AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO - AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 7-TER

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 7-Bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, sia all'Ufficio Tributi che all'Ufficio Ambiente, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. L'Ufficio Ambiente, e comunque l'Ufficio che gestisce i rapporti con il gestore del servizio rifiuti, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni fornite dall'Ufficio Ambiente, ovvero indicate nel Regolamento di igiene ambientale, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC sia all'Ufficio Tributi che all'Ufficio Ambiente, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, ovvero indicate nel Regolamento di igiene ambientale, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando un'attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 8 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo, e determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, per la piena copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il PEF secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di Legge, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo

possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

5. Nelle more dell'aggiornamento annuale delle tariffe, si utilizzano provvisoriamente le tariffe vigenti, salvo conguaglio.

ART. 9

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b) i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

5. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla scorta dei coefficienti e del metodo previsto dal D.P.R. n. 158/1999, tenuto conto della specificità della realtà del territorio comunale servito.

6. Il criterio di classificazione delle utenze al fine della definizione della tariffa si basa sull'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte.

7. Per le utenze domestiche residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe della popolazione residente nel Comune; per le utenze domestiche prive di soggetti o nuclei familiari residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla Tabella di cui all'allegato B.

8. Per le utenze non domestiche la classificazione in categorie di attività viene definita, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, in base alle certificazioni della CCIAA o di altri organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività, anche attraverso autocertificazione a norma di legge.

9. Nel caso di utenze non domestiche, alle attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie,

previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco viene attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

10. Per le utenze domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti. La quota variabile della tariffa è determinata in relazione al numero degli occupanti.

11 Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo, le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. n. 158/1999. La quota variabile della tariffa è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. n. 158/1999.

ART. 10

TRIBUTO GIORNALIERO - UTENZE PARTICOLARI - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi non superiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tariffa annuale, diviso il n. di giorni dell'anno ed è maggiorata del 30% in relazione alla maggiore incidenza dei costi dovuti alla particolarità dell'intervento. Se l'occupazione supera i 183 giorni/anno si applica la tariffa della categoria corrispondente all'attività per l'intero anno solare.

3. Per le attività che praticano commercio all'ingrosso in via del tutto esclusiva, qualora la produzione di rifiuti sia oggettivamente ridotta rispetto alla medesima attività che pratica commercio al dettaglio, la categoria da assegnare sarà quella del relativo commercio al dettaglio considerando, esclusivamente per l'area di vendita, una superficie pari alla superficie totale abbattuta del 50% (cinquanta per cento).

4. Per gli autolavaggi e i distributori di carburante sarà soggetta a tariffa la superficie dell'area di pertinenza ridotta del 50% (cinquanta per cento) più la superficie dei vari locali (bagno, ufficio, cassa, ripostiglio, etc.), esclusi eventuali locali adibiti alla vendita e/o somministrazione di bevande e/o alimenti, etc., che saranno inquadrati secondo la relativa categoria.

5. Avuto riferimento al corretto inquadramento della tipologia di attività per l'utenza non domestica così come indicata nel regolamento di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, per le attività artigianali (esclusa la categoria 17 "attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista"), che svolgono la propria attività su una superficie fino a 100 mq la categoria attribuita è la 18 "attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista". Oltre i 100 mq la categoria attribuita è la 21 "Attività artigianali di produzione beni specifici".

6. Il ristorante (compresi cucina, servizi igienici e accessori) di una struttura ricettiva (es. albergo/hotel/campeggio) il cui utilizzo non sia esclusivo per i clienti della struttura stessa, sarà inquadrato in categoria 22 "ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie".

7. Al fine del calcolo della tariffa degli stabilimenti balneari, si considerano superfici in grado di produrre rifiuti tutte le superfici abbattute del 50% (cinquanta per cento).

8. Al fine del calcolo della tariffa dei campeggi (o agricampeggi) nonché delle aree di deposito camper e roulotte, le superfici delle aree scoperte sono abbattute del 50% (cinquanta per cento) quelle tassate fino a mq 3000, sono abbattute del 60% (sessanta per cento) le superfici tassate da mq 3001 fino a mq 6000, sono abbattute al 70% (settanta per cento) le superfici eccedenti mq 6000.

9. A seguito di eventi/manifestazioni sportive/politici/socio-culturali ecc. che determinino l'occupazione o conduzione di aree o locali che non siano già soggetti a tariffa, e che diano luogo all'applicazione della tariffa giornaliera di cui ai precedenti commi 1 e 2, si applicano le medesime disposizioni ivi previste, compresa la maggiorazione della tariffa, fermo restando eventuali oneri straordinari previsti dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

10. Al fine del calcolo della tariffa, non sono computate le superfici, non già escluse per l'esercizio del culto, tassabili agli Enti/Istituti religiosi riconosciuti dallo Stato e destinate alle attività di divulgazione dei relativi culti ammessi, nonché quelle direttamente ed esclusivamente destinate alle proprie attività quali ad esempio: le attività pastorali, di catechesi, di testimonianza, ecc. Sono ordinariamente tassate le altre superfici con destinazione diversa da quelle indicate nel periodo precedente, quali quelle adibite a civile abitazione e quelle in cui vengono svolte attività commerciali/economiche o comunque attività non direttamente svolte in maniera esclusiva dall'Ente/Istituto religioso.

ART. 11

UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, art. 7, comma 3, si definiscono "utenze non stabilmente attive" quelle che per determinate caratteristiche soggettive o oggettive, comprovate da idonea documentazione, si presume che non producano rifiuti in modo continuativo e ricorrente per un periodo superiore a 183 giorni.

2. Tali utenze, previa denuncia entro il termine di cui all'art. 19 (dichiarazione) inoltrata dall'interessato al Comune, beneficiano delle seguenti riduzioni sull'intera tariffa così intese e determinate:

Utenze Domestiche: - 15% (quindici per cento) in favore di soggetti passivi che non risiedono anagraficamente nell'utenza tassata, quali ad esempio: abitazioni secondarie, abitazioni a disposizione, abitazione detenute da soggetti residenti all'estero;

Utenze Non Domestiche: - 50% (cinquanta per cento) attività stagionale (occupazione/detenzione non superiore a 183 giorni). La riduzione è comunque concessa per le attività stagionali cosiddette estive (aprile-settembre) senza che rilevinò le eventuali deroghe per l'allungamento della stagione turistica disposte dagli organi sovra comunali.

ART. 12

RIDUZIONE PER ZONE NON SERVITE

1. Per le utenze considerate non servite o parzialmente servite in base a quanto indicato nel Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, si applica una riduzione della tariffa del 15% (quindici per cento). Dette utenze sono comunque obbligate a conferire i propri rifiuti nel punto di raccolta più vicino.

ART. 13

RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. È prevista la riduzione del 10% (dieci per cento) della tariffa per quelle utenze che praticano in maniera corretta il compostaggio domestico. La pratica

del compostaggio, avviata presso la propria utenza dovrà essere documentata e sarà suscettibile di verifica.

2. La riduzione sarà accordata a far data dall'attivazione della pratica del compostaggio di cui al comma 1.

3. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione.

ART. 14

INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% (cinquanta per cento) a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Mondolfo con certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'anno di tassazione non superiore ad € 7.000,00 (settemila).

2. La riduzione verrà riconosciuta previa presentazione della certificazione ISEE relativa all'anno di tassazione entro il termine di cui all'art. 19 (dichiarazione).

3. La riduzione si intende riconosciuta esclusivamente per l'abitazione di residenza anagrafica della famiglia e per l'anno certificato con la documentazione di cui al comma precedente. Per gli anni successivi dovrà essere inoltrata nuova richiesta.

ART. 15

INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% (cinquanta per cento) nei confronti di nuclei familiari residenti nel Comune di Mondolfo con al loro interno soggetti portatori di handicap certificata da idonea documentazione dell'autorità competente attestante un handicap grave e permanente. La riduzione si intende riconosciuta esclusivamente per l'abitazione di residenza anagrafica della famiglia.

2. L'agevolazione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni così come risulta dai documenti o dall'autocertificazione presentata. La richiesta pervenuta oltre il termine di cui all'art. 19 (dichiarazione) comporterà il diritto al beneficio della riduzione dall'anno successivo senza possibilità di riduzioni retroattive.

3. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a quando il soggetto portatore di handicap rimane residente nello stesso nucleo familiare.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il termine di cui all'art. 19 (dichiarazione) il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione.

ART. 16

RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero

attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine di cui all'art.19 (dichiarazione), e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

6. Il tributo dell'anno è riscosso in acconto e la riduzione tariffaria eventualmente spettante ai sensi del presente articolo è conteggiata a conguaglio nelle successive emissioni.

ART. 17

CUMULO DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni od agevolazioni precedentemente considerate.

2. In caso di possibile applicazione di più riduzioni od agevolazioni ne è consentita l'applicazione nel limite complessivo massimo di tre, da scegliersi tra le più favorevoli. La misura massima complessiva di applicazione delle riduzioni od agevolazioni sulla tariffa non può comunque superare l'80% (ottanta per cento) dell'intera tariffa.

ART. 18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E PERIODI DI APPLICAZIONE

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la conduzione/detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. I locali e le aree si presumono detenuti/condotti o occupati e quindi soggetti a tariffa, dalla data in cui sono predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (quali ad esempio: acqua, gas, energia elettrica, ecc.) o dalla data desumibile da atti o fatti comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile.

2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un

aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19 (dichiarazione), decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 19 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della conduzione/detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Per la presentazione della dichiarazione si applicano le norme delle seguenti lettere:

a) La dichiarazione è sottoscritta e presentata dai soggetti passivi di cui all'art. 5 del presente Regolamento ed è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

b) Tale dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti necessari per la corretta applicazione della tariffa; eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (quali ad esempio, la modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc.) dovranno essere dichiarate entro il medesimo termine di cui al comma 1.

c) Si prescinde dall'obbligo di dichiarazione per le informazioni concernenti la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo. Tali informazioni saranno autonomamente acquisite dall'Ufficio preposto alla riscossione direttamente dalle risultanze degli atti anagrafici comunali della popolazione residente. In caso di temporanea impossibilità al reperimento di tale informazione, l'emissione degli importi dovuti può comunque essere calcolata con la situazione conosciuta e le eventuali variazioni saranno conteggiate nelle successive emissioni con conguaglio sulle precedenti. Restano fermi per i soggetti passivi gli obblighi di iscrizione/cancellazione e per le altre tipologie di variazione.

d) Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal Regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

e) La dichiarazione di inizio occupazione per le utenze di cui al comma 1 dell'art. 10, si considera assolta con la richiesta di occupazione suolo pubblico effettuata dai soggetti passivo o con il pagamento del canone di cui all'art. 1, c. 816, della Legge n. 160/2019 o comunque con la verbalizzazione della Polizia Municipale che dà atto di tale occupazione. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. L'Ufficio preposto alla riscossione della tariffa, acquisite tali informazioni, provvederà alla conseguente emissione degli avvisi di pagamento anche in forma cumulativa per occupazioni ricorrenti.

ART. 20 RISCOSSIONE E PAGAMENTI

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice e ove possibile con modalità telematica, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tassa rifiuti e tributo provinciale, suddividendo di norma l'ammontare complessivo in un numero di rate e scadenze che verranno definite con delibera di Giunta. Ai soggetti che abbiano eletto un domicilio digitale, o comunque ai soggetti tenuti a disporre obbligatoriamente di tale domicilio ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., si può provvedere, anche per singole posizioni e/o categorie, a notificare

direttamente la richiesta di pagamento, che costituisce messa in mora, senza precedere con l'avviso di pagamento.

2. Le modifiche inerenti le caratteristiche ed i periodi di tariffazione dell'utenza che comportino variazione degli importi dovuti, possono essere conteggiate dal Comune, mediante conguaglio, anche l'anno successivo.

3. Qualora l'utente non provveda al pagamento, decorso il termine indicato nell'avviso di pagamento, il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r, di apposita richiesta di pagamento, che costituisce messa in mora, con spese di notifica a suo carico. Il presente comma non si applica per i soggetti dell'ultimo periodo del comma 1 a cui sia stato direttamente notificata la richiesta di pagamento al proprio domicilio digitale.

4. In caso di mancato o parziale versamento alle prescritte scadenze delle somme notificate con la richiesta di pagamento, si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento con applicazione di sanzioni ed interessi come da normativa vigente.

ART. 21 IMPORTI MINIMI

1. Per i versamenti spontanei l'importo minimo è quello di cui all'art. 1 comma 168 della Legge 27/12/2006, n. 296 oppure, se previsto, quello indicato dal Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, alla riscossione coattiva, al provvedimento di rimborso, qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00 (euro venti/00) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo o di ripetuti maggiori versamenti non dovuti che eccedano tale limite.

ART. 22 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla Legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a mettere a disposizione all'Ufficio Tributi la libera consultazione dei propri

archivi cartacei ed informatici. L'Ufficio Tributi, al fine di semplificare le operazioni del presente comma, provvederà ad acquisire in autonomia tali informazioni e/o documenti tramite il protocollo informatico dell'Ente a cui avrà libero accesso ad eccezione dei documenti la cui consultazione è stata secretata ai sensi delle normative vigenti. Ove la diretta consultazione informatica non sia possibile con gli applicativi gestionali dell'Ente per problematiche di ordine tecnico, su richiesta dell'Ufficio Tributi, e nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, tali archivi e/o elenchi saranno trasmessi in copia, possibilmente informatizzata. Vanno trasmesse a richiesta dell'Ufficio Tributi, a titolo esemplificativo:

- gli atti del SUAP/SUE;
- gli atti delle concessioni demaniali;
- gli atti dei Servizi Demografici, anche di Stato Civile;
- gli atti della Polizia Locale;
- gli atti degli uffici tecnici in ordine alla gestione dell'igiene ambientale;
- ogni altra informazione utile richiesta dall'Ufficio Tributi per la gestione delle proprie pratiche e comunque per l'attività accertativa e di contrasto all'elusione/evasione tributaria.

3. Le variazioni del numero dei componenti i nuclei familiari pro die, quando possibile, saranno acquisite dall'Ufficio Tributi tramite interscambio dati automatizzato tra gli applicativi informatici dell'Ente. In alternativa, a richiesta dell'Ufficio Tributi, i Servizi Demografici renderanno disponibile tale informazione con elenco informatico in formato aperto csv (comma-separated values).

4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese e degli oneri di riscossione.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione, successivamente all'intervenuta definitività, per le annualità successive a quelle accertate.

ART. 23

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 24

TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI

1. Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future, attinenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.

2. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 denominato TEFA.

3. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

4. Il versamento del tributo TEFA è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e del 21/10/2020.

ART. 24-BIS
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 25
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti relative alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

COMUNE DI MONDOLFO (PU)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ALLEGATO - A

Riduzioni delle superfici di locali/aree con contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Attività --> % riduzione superficie

- Laboratori eliografici, di sviluppo fotografico --> 15% (quindici per cento)
 - Tipo-litografie, incisioni, serigrafie --> 15% (quindici per cento)
 - Lavanderie e tintorie --> 20% (venti per cento)
 - Ambulatori medici e dentistici --> 20% (venti per cento)
 - Laboratori odontotecnici --> 20% (venti per cento)
 - Case di cura e riposo --> 30% (trenta per cento)
 - Autorimessaggi --> 30% (trenta per cento)
 - Verniciatura --> 30% (trenta per cento)
 - Falegnamerie --> 30% (trenta per cento)
 - Macellerie al dettaglio --> 30% (trenta per cento)
 - Vetrerie, lavorazione marmi --> 50% (cinquanta per cento)
 - Officine riparazione veicoli --> 50% (cinquanta per cento)
 - Elettrauto --> 50% (cinquanta per cento)
 - Gommisti --> 50% (cinquanta per cento)
 - Autocarrozzerie --> 50% (cinquanta per cento)
 - Carpenteria metallica --> 50% (cinquanta per cento)
-

ALLEGATO - B

Numero di componenti il nucleo familiare da attribuire alle utenze domestiche prive di soggetti o nuclei familiari residenti

<u>Superficie tassata (mq) - Abitanti equivalenti</u>	
0-35	1
36-50	2
51-69	3
70-99	4
100-149	5
150 e oltre	6 e oltre
